



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 82 / UTC DEL 12/08/2022

* * * * *

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DELLA GANA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE A CIS (TN).
CUP: H19J21012920004 – CIG: 90020717FD – CUI: L00378700223202100004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 5/UTC dd. 26.01.2022 venivano affidati in economia alla ditta Pederagnana Tullio S.r.l. con sede a Caldes (Tn) in Via dell'Agol, n. 6 frazione Tozzaga, C.F. e P. IVA 02289990224, i "Lavori di rifacimento sottoservizi e pavimentazioni Via Marconi e messa in sicurezza parte di Via della Gana", a seguito dell'espletamento della procedura telematica, identificata a sistema con il n. 105207, avvenuta in data 17/01/2022 con un'offerta al ribasso pari al 11,658% sull'importo a base d'asta di Euro 248.071,36.= per un importo netto di Euro 212.151,20.=, a cui aggiungere Euro 8.000,00.= per oneri di messa in sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di contratto di Euro 227.151,20.-.

Vista la richiesta pervenuta in data 22.07.2022 con prot. n. 8956, formulata dalla ditta Pedergnana Tullio S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto delle opere di asfaltatura per € 33.109,21.-, comprensivo degli oneri di sicurezza a favore della ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede legale in Zona Industriale, n. 1 – Cis (TN), P. IVA 01265960227.

Visto il combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93, e 105 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito in legge 55/2019, in base al quale la ditta che si è aggiudicata i lavori può assegnarli ad altri, in subappalto, a fronte dell'indicazione in sede di offerta delle parti di prestazioni che intende subappaltare.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate in sede di procedura d'appalto dalla ditta Pedergnana Tullio S.r.l. nell'elenco delle opere subappaltabili.

Visto il contratto di subappalto sottoscritto in data 11.07.2022 dalle imprese Pedergnana Tullio S.r.l. e Beton Asfalti S.r.l. per un importo di € 33.109,21.- oltre ad I.V.A. nella misura di legge.

Verificato, a norma dell'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 che il citato contratto di subappalto prevede all'art. 27 l'impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è soggetto a clausola sospensiva che ne subordina l'efficacia all'adozione del presente provvedimento autorizzativo.

Dato atto che all'istanza di autorizzazione al subappalto l'impresa aggiudicataria ha allegato la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia.

In riferimento al subappaltatore, d'ufficio si è provveduto a:

1. acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva online;
2. verificare la certificazione della C.C.I.A.A. in ordine alla tipologia di lavorazione da autorizzare;
3. verificare il casellario informatico dell'ANAC.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale.

Ritenuto che non vi siano ragioni per negare l'autorizzazione nei termini di Legge, ferma restando l'osservanza da parte della ditta proposta come subappaltatrice delle disposizioni contenute nel vigente art. 18 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, quali presupposti e condizioni di legittimità.

Dato atto che per quanto non disposto dalla normativa provinciale si fa rinvio alle disposizioni statali e ciò in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a cui sarà chiamata ed obbligata l'impresa appaltatrice, così come definiti dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, nonché dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 e triennale 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 08.04.2022, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2022-2024;
- il decreto sindacale n. 4 del 18 maggio 2022, prot. n. 5785/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2022-2025;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la ditta Pederagnana Tullio S.r.l. con sede a Caldes (Tn) in Via dell'Agol, n. 6 frazione Tozzaga, C.F. e P. IVA 02289990224, a subappaltare alla ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede legale in Zona Industriale, n. 1 – Cis (TN), P. IVA 01265960227, le opere di asfaltatura per € 33.109,21.- comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A., relative ai "Lavori di rifacimento sottoservizi e pavimentazioni Via Marconi e messa in sicurezza parte di Via della Gana", ferme le condizioni ed il disposto delle norme in narrativa indicate e richiamate.
2. Di dichiarare che dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
3. Di dare atto che l'Amministrazione aggiudicatrice procederà, una volta svolte le opportune verifiche, al pagamento diretto al subappaltatore, così come disposto dall'art. 42, comma 4 ter della L.P. 26/1993.
4. Di disporre che ai sensi della L. 136/2010, la ditta appaltatrice e subappaltatrice dotino i propri dipendenti di tessera di riconoscimento.

5. Di condizionare la presente autorizzazione al rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dall'art. 18 della legge 55/90, in particolare:
 - trasmettere, relativamente all'impresa subaffidataria, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - trasmettere il POS dell'impresa subaffidataria di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese subaffidatarie, con i rispettivi dati di iscrizione alla C.C.I.A.A.
6. Di trasmettere la presente autorizzazione alle ditte interessate, al direttore lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
8. Di stabilire che il subappaltatore assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
10. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
11. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 12/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 12/08/2022

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti